SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PREVISTI DAGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE SETTORIALE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMI 1 E 2 DELLA L.P. 7.08.2006, N. 5 E DELL'ART. 30 DEL D.P.P. 1.10.2008, n. 42- 149/LEG.

Tra le Parti:

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO con sede in Trento, piazza Dante, 15 codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

- dott. XXX, nato a XXXX il XXX, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema;

(2) Ente "_____" con sede in _____, Via_____ , codice fiscale e partita IVA n. _____, rappresentata da:

- _____ nato a _____ il _____, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di _____;

- in conformità alla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. XXX del XX/XX/2022 e alla determinazione del Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. XXX del. XX/XX/XXXX, che hanno autorizzato la stipulazione del presente atto;

- visto l'estratto di verbale della seduta dell'organo competente dell'Ente/Associazione/Società_____, che approva lo schema del contratto di servizio e che autorizza il rappresentante legale dell'Ente a sottoscriverlo;

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1032 del 12/07/2024 e s.m.i. che approva il Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2024/2025 e 2025/2026, adottato ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9;

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1033 del 12/07/2024 e s.m.i., che approva il Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'a.f. 2024/2025;

- vista l'informazione antimafia prot. n. di data…..

PREMESSO CHE:

La legge provinciale 7.08.2006 n. 5 prevede all'articolo 36 commi 1 e 2 che, "*in attuazione del piano provinciale del sistema educativo, la Provincia può affidare direttamente l'attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a fondazioni, associazioni o altri Enti senza scopo di lucro che, anche attraverso proprie articolazioni a ciò legittimate in base al proprio ordinamento, abbiano ottenuto il riconoscimento della parità ai sensi dell'articolo 30 e svolgano la loro attività in prevalenza a favore della Provincia e nei cui confronti la Provincia ha la facoltà di determinare gli obiettivi dell'attività, i poteri di indirizzo e coordinamento nonché di controllo."*

L'Ente denominato "_____", articolazione dell'Ente _____, ha ottenuto il riconoscimento della parità formativa con determinazione del Dirigente del Servizio provinciale competente n. XXX del XX.XX.XXXX.

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 1189 di data 07.08.2020, ha approvato, ai sensi dell'art. 36 della legge provinciale 7.08.2006 n. 5 e del terzo comma dell'art 30 del D.P.P. 1.10.2008, n. 42- 149/LEG, lo schema di contratto di servizio per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale per il biennio 2020/2022.

Il comma 5 dell'art. 3 dello schema di contratto sopra citato prevede che, alla scadenza del contratto, fissata al 31.08.2022, la Provincia può proporne la proroga per lo stesso periodo e alle medesime condizioni.

Con determinazione del Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. 5494 di data 26/05/2022 è stato approvato l'atto aggiuntivo relativo al rinnovo del contratto, per il biennio 2022/2024.

Il 31.08.2024 è prevista la scadenza del contratto di servizio e a tal proposito è intendimento della Provincia garantire sul proprio territorio la prosecuzione dell'erogazione del servizio formativo avvalendosi della collaborazione delle Istituzioni formative paritarie e, nel contempo, addivenire alla predisposizione di un nuovo schema di contratto.

La Giunta Provinciale di Trento, con deliberazione n. XX di data XX, ha approvato, ai sensi dell'art. 36 della legge provinciale sulla scuola e del comma 3 art. 30 del relativo regolamento attuativo, D.P.P. 1.10.2008, n. 42- 149/LEG, lo schema di contratto di servizio per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale per il biennio 2024/2026.

Il contratto di servizio rappresenta lo strumento giuridico che regola i rapporti tra la Provincia autonoma di Trento e le Istituzioni formative paritarie che erogano il pubblico servizio formativo. Tale atto, nell'ambito delle specificità normative provinciali (uniche sul panorama nazionale), presenta infatti caratteristiche peculiari dalle quali avviare un processo di riqualificazione della formazione professionale trentina.

Con tale strumento si intende dar luogo ad un rapporto giuridico peculiare attraverso il quale le Parti hanno come obiettivo precipuo quello del miglioramento continuo nella gestione del pubblico servizio formativo, sulla base di un rapporto basato sulla buona fede e la fiducia reciproca che comporta lo sviluppo di un percorso su un piano di dialogo costante, di confronto e piena condivisione di obiettivi e strategie.

Attraverso il riconoscimento della parità formativa le Istituzioni hanno acquisito un ruolo di primo piano all'interno del "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino". Le Istituzioni formative paritarie sono pertanto chiamate a svolgere un'importante funzione pubblica, quella della istruzione ed educazione, in quanto concorrono ad offrire un più ampio spettro di opzioni educative alla crescente e diversificata domanda formativa delle famiglie, a migliorare la qualità dell'intero sistema formativo locale perseguito dalla Provincia nell'ambito delle funzioni di governo esercitate dalla medesima.

Le Istituzioni formative paritarie sono entrate a far parte, ad ogni conseguente effetto di legge, del sistema provinciale d'istruzione con un ruolo che è garante essenzialmente del principio di sussidiarietà, mantenendo tuttavia la loro natura di ente privato e autonomo: in quanto tale, l'istituzione formativa paritaria, mentre svolge una funzione pubblica di rilevanza giuridica che le impone una conformità di requisiti e di prestazioni didattiche, gode di quella autonomia organizzativa, didattica, amministrativa, progettuale che la stessa legge le conferisce.

La Provincia autonoma di Trento intende pertanto sostenere attraverso congrue forme di finanziamento il servizio formativo, affidandolo alle Istituzioni formative paritarie, in attuazione del peculiare sistema di parificazione ed in piena legittimità con gli orientamenti in materia di affidamento dei servizi di interesse generale, laddove sia l'ente pubblico a mantenere la sua funzione di "garante", "regolatore" e "di controllo" dell'attività dei soggetti cui ha inteso affidare il servizio pubblico (Cfr. parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali –Direzione generale per le politiche attive, servizi per il lavoro e la formazione, di data 20.02.2015 Prot. n. 39/0003779). In tal senso ai fini dell'individuazione dei soggetti/organismi, cui affidare tali servizi viene fatto rinvio alla normativa provinciale di affidamento.

La Provincia e il soggetto contraente Ente denominato "_____", mediante la stipula del presente contratto, perseguono l'obiettivo pubblico di realizzazione dei percorsi di formazione professionale a vantaggio della popolazione trentina, giovane ed adulta sulla base delle positive esperienze consolidate in virtù del precedente contratto di servizio e degli standard di qualità ed affidabilità riconosciuti in capo a tale Ente.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si stipula il seguente

CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PREVISTI DAGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE SETTORIALE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMI 1 E 2 DELLA L.P. 7.08.2006, N. 5 E DELL'ART. 30 DEL D.P.P. 1.10.2008, n. 42- 149/LEG.

ART. 1
Rapporti tra i contraenti

1. La Provincia, sulla base dei risultati conseguiti con i precedenti contratti, conferma il ruolo del soggetto contraente, gestore dell'Istituzione formativa paritaria denominata "_____", quale soggetto sociale portatore di un proprio progetto educativo e formativo, come interlocutore affidabile anche nella innovazione della progettazione e definizione delle attività formative e ne avalla l'autonomia progettuale, organizzativa e gestionale. La Provincia, per la durata del presente atto, sulla base dei criteri e delle modalità previsti nel contratto stesso e nei documenti ivi richiamati, garantisce forme di finanziamento certe, continue, adeguate, congrue e coerenti con i principi di pari dignità tra pubblico e privato, assicurate con caratteri di certezza, continuità, adeguatezza e congruità.
2. Le parti nel mettere a frutto le positive esperienze consolidate con il precedente rapporto intendono proseguirlo in attuazione dei principi di piena cooperazione e leale collaborazione, ai fini del raggiungimento dell'interesse pubblico connesso al servizio formativo, fermo restando l'esercizio dei poteri autoritativi previsti dalla legge in capo alla Provincia.
3. Le parti condividono il principio della massima trasparenza reciproca e si trasmetteranno quindi informazioni sull'andamento didattico organizzativo, sulle strutture formative, sulla gestione amministrativa dell'attività formativa, sulle linee di sviluppo dell'offerta formativa sul territorio, sulla formazione del personale, sullo stato dei procedimenti per la liquidazione dei finanziamenti, sugli approfondimenti di carattere giuridico, economico, fiscale, riguardanti le attività assegnate con questo contratto e secondo le forme concordate, fatti salvi i limiti stabiliti dalla legge.
4. Sulla base dei suddetti principi le parti si danno reciprocamente atto che il contratto si fonda su un rapporto fiduciario.

ART. 2
Oggetto del contratto e modalità di affidamento di servizio

1. Il presente contratto di servizio, di seguito denominato "*Contratto"*, ha per oggetto la disciplina relativa all'affidamento dei servizi di formazione professionale, da parte della Provincia a favore del soggetto contraente, rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione professionale, nonché relativi agli altri percorsi formativi previsti nelle competenze del Dipartimento competente in materia di istruzione e formazione professionale.
2. Nello specifico la Provincia affida al soggetto contraente, che accetta, sia i percorsi di istruzione e formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto dovere all'istruzione ed alla formazione professionale, sia i percorsi relativi allo sviluppo del sistema dell'istruzione e della formazione professionale (IeFP) che trovano puntuale declinazione negli strumenti di programmazione settoriali ed erogati sia in presenza sia a distanza in forma sincrona e asincrona inclusi i percorsi realizzati in forma duale nel rispetto dei limiti fissati nel documento dei criteri.

3. Il presente *Contratto*, comprende tutti gli interventi di formazione professionale previsti negli strumenti di programmazione provinciali, inclusi gli interventi formativi di cui agli artt. 35, comma 2, lettere b) e c), 65, 66, 67, 67 bis, 68 69 e 69 bis della legge provinciale sulla scuola, sulla base di specifiche modalità recate dalle disposizioni normative ed amministrative di settore della Provincia Autonoma di Trento o a carattere statale e nei limiti previsti dalla programmazione di settore e dalle specifiche disposizioni provinciali di affidamento, nell'intento di confermarne la continuità, elevarne l'efficienza e garantirne l'unitarietà, la qualità ed il raggiungimento dei traguardi programmati, con precipuo riferimento agli utenti destinatari del pubblico servizio formativo e delle loro famiglie.
4. Il Dipartimento competente in materia di istruzione e formazione professionale o ogni altro Dipartimento o Servizio della Provincia autonoma di Trento potrà affidare al soggetto contraente, in attuazione di specifiche normative o atti programmatori di settore, con proprio atto, specifiche attività regolandone termini e modalità. Resta ferma l'autonoma responsabilità in capo alle suddette strutture dell'assegnazione, gestione, controllo e rendicontazione dei relativi finanziamenti erogati, fatto salvo l'obbligo di comunicazione al Dipartimento competente in materia di istruzione e formazione professionale.
5. Ai fini del comma 1 del presente articolo la Provincia definisce gli interventi da realizzare nell'ambito del documento di attuazione del piano provinciale per il sistema educativo o, nelle more dell'attuazione dell'art. 35 delle Legge provinciale, nell'ambito dell'atto di programmazione pluriennale delle attività per la formazione professionale, approvato ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale 3.06.2015 n 9. La struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale affida conseguentemente gli interventi medesimi al soggetto contraente, con tempi e modalità regolati dal presente *Contratto* e dagli strumenti di programmazione settoriale.
6. Ai fini del miglioramento del servizio formativo e del contenimento e razionalizzazione dei costi, su specifica richiesta della Provincia, il soggetto contraente si impegna alla promozione e realizzazione di poli territoriali nel rispetto dei tempi e delle modalità impartite dalla Provincia.

ART. 3
Durata del contratto

1. Il presente *Contratto* ha durata biennale a partire dal'1.09.2024 (primo settembre duemilaventiquattro) con scadenza al 31.08.2026 (trentuno agosto duemilaventisei).
2. L'anno formativo inizia con il primo settembre e termina il trentuno agosto dell'anno successivo, salvo diverse disposizioni della Provincia.
3. Alla scadenza del presente *Contratto* rimangono validi gli obblighi connessi alla rendicontazione dei finanziamenti erogati dalla Provincia al soggetto contraente per l'attuazione dei servizi affidati, come previsto dal Documento dei criteri, nonché alla liquidazione di eventuali saldi di gestione da parte della Provincia.
4. In caso di mancata proroga il soggetto contraente, a far data dal 1 settembre dell'anno formativo successivo, cesserà la gestione dei servizi e degli interventi affidati.
5. Alla scadenza del contratto, la Provincia può avvalersi dell'opzione di proroga col medesimo soggetto per lo stesso periodo e alle medesime condizioni.

6. In caso di subentro di altro soggetto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 del Regolamento, D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg., la Provincia si impegna a valutare, con modalità condivise con il soggetto contraente e nei limiti di legge, la possibilità di vincolare il soggetto subentrante nell'assorbimento del personale impegnato precedentemente nella gestione del servizio. Analogo impegno sarà riconosciuto in caso di assorbimento diretto in gestione da parte della Provincia.
7. E' fatta salva per ciascuna delle Parti la facoltà di disdetta almeno sei mesi prima della scadenza del contratto, mediante PEC.

ART. 4
Esclusività e prevalenza del servizio formativo

1. Per tutta la sua durata, questo *Contratto* conferisce al soggetto contraente il diritto esclusivo di esercitare i servizi affidati. Ai fini di cui all'articolo 30, comma 1, lettera b) del Regolamento D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg. il soggetto contraente svolgerà la propria attività in favore della Provincia con il criterio della prevalenza, determinata in base al comma successivo.
2. La prevalenza di cui al comma 1 è assolta quando i finanziamenti della Provincia sono superiori al 50% del totale dei proventi/ricavi conseguiti dal soggetto contraente o dall'istituzione formativa paritaria gestita dal medesimo, fatte salve ulteriori disposizioni della Giunta provinciale. La sussistenza del requisito della prevalenza è attestata annualmente con le modalità di cui all'art. 12, comma 1.

ART. 5
Obbligazioni e modalità richieste per l'attuazione dei servizi affidati

1. Il soggetto contraente, ferme restando le obbligazioni previste dalle disposizioni della legge nazionale e provinciale e dal presente *Contratto* si impegna ed accetta di:
   a) conformare la propria attività ai principi di correttezza, regolarità, veridicità, e tempestività della comunicazione di tutti i dati richiesti dalla Provincia per lo svolgimento delle attività istituzionali;
   b) realizzare gli interventi di istruzione e formazione professionale affidati con diligenza, qualità e trasparenza, ed in conformità del proprio Progetto Educativo, del Progetto di Istituto, del sistema di qualità interno, ed in stretto raccordo con gli altri Enti ed Istituzioni che in Provincia svolgono percorsi di istruzione e formazione professionale;
   c) attuare puntualmente le disposizioni del proprio Statuto, dei regolamenti, degli atti interni, della Carta dei servizi; si impegna attraverso i propri organi di governo e secondo le disposizioni dello Statuto medesimo a verificare con diligenza il buon andamento ed il regolare svolgimento dell'attività formativa, al fine del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con questo contratto e di quelle discendenti dal quadro regolativo del sistema di IeFP nazionale e provinciale;
   d) realizzare i servizi affidati nel rispetto dei piani di studio provinciali approvati dalla Giunta provinciale di cui all'art. 55 della legge provinciale sulla scuola, dei

criteri di funzionamento amministrativo e didattico di cui all'articolo 23, comma 3 del Regolamento che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;

e) realizzare inoltre i servizi di IeFP affidati nel rispetto delle modalità e dei criteri di programmazione dell'offerta formativa, di gestione, controllo, valutazione e certificazione e di ogni altra disposizione normativa e amministrativa provinciale, nazionale e comunitaria concernente tali servizi, che si intendono qui richiamate, quale quadro regolativo del sistema di istruzione e formazione professionale che l'Ente contraente è tenuto a rispettare;

f) assicurare la qualità dei servizi affidati con modalità che promuovano il miglioramento continuo e costante dei servizi medesimi, così da rispondere al pubblico interesse, ed in attuazione dei principi di pubblicizzazione dell'attività formativa a favore degli utenti;

g) conformare ed attuare la propria attività amministrativa ai principi recati dall'articolo 2 della Legge provinciale 30.11.1992, n. 23 e s.m.i., nonché a quelli del buon andamento, pubblicità e trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 della Costituzione) ed ai principi del giusto procedimento di cui al citato art. 2, della pubblicità degli atti (Decreto legislativo 14.03.2013 n. 33, legge provinciale 30.05.2014 n. 4) e dell'accesso ai documenti amministrativi, in attuazione della normativa di riferimento, nell'ottica di garantire la partecipazione democratica all'azione amministrativa, con particolare riferimento alle finalità recate dagli articoli 9 ed 11 della Legge provinciale 7.08.2006 n. 5 ed alle prerogative riconosciute alle componenti della comunità scolastica (Capo I della Legge provinciale sulla scuola).

h) assolvere scrupolosamente agli obblighi relativi alla regolare formazione, protocollazione, archiviazione della documentazione scolastica ed in particolare agli obblighi relativi alla regolare tenuta e compilazione dei registri previsti;

i) individuare l'operatore più idoneo per forniture di beni e servizi da acquisirsi con le risorse provinciali per lo svolgimento dei servizi affidati nel rispetto della disciplina pubblica in materia contrattuale nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e libera concorrenza, nonché alle norme nazionali e provinciali sull'attività contrattuale ;

j) rispettare, ai fini del contenimento della spesa pubblica, i limiti che sono fissati nel documento di cui all'art. 10 comma 1, parte integrante e sostanziale del presente contratto, in materia di distacchi sindacali, compensi degli amministratori e ai componenti delle commissioni d'esame e di spese discrezionali, con particolare riferimento agli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione riferiti ad attività amministrative e gestionali e alle spese di pubblicità, promozione, per convegni e manifestazioni;

k) utilizzare e conservare con diligenza tutte le strutture e le relative pertinenze, le attrezzature e gli arredi messi a disposizione dalla Provincia o acquistati dal soggetto contraente in virtù del presente contratto per la gestione dei servizi affidati; particolare attenzione sarà riservata alle norme in materia di sicurezza;

l) acquisire le necessarie iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi o altre abilitazioni prescritti da leggi o regolamenti necessari all'esecuzione del contratto;

m) assumere in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della Provincia quanto a se stesso e/o di terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da terzi;
n) garantire per il personale docente utilizzato nell'espletamento dei servizi affidati il possesso dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 4, lettera j) della Legge provinciale sulla scuola e dalle disposizioni attuative della Provincia. In particolare, il personale sarà assunto nel rispetto delle procedure di reclutamento previste dalle norme di legge e di contratto cui il contraente è soggetto. Qualora, per documentata carenza d'offerta, ed in casi eccezionali non sia possibile procedere all'assunzione del personale docente sulla base dei titoli di accesso richiesti dalle vigenti disposizioni provinciali, l'Ente contraente potrà procedere alle assunzioni secondo i titoli previsti dal decreto ministeriale per le classi di concorso dell'Istruzione e Formazione Professionale o richiedere alla Provincia specifiche deroghe riferite sia ai titoli posseduti dal personale che si intende assumere, sia agli ambiti disciplinari ed accorpamenti di materie anche fra aree diverse, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche. L'assunzione di tale personale è subordinata alla preventiva autorizzazione del competente Servizio provinciale. Tali deroghe sono ammesse per un periodo non superiore all'anno formativo. Alla richiesta di conferimento dell'incarico il dirigente dell'Ente contraente o del soggetto tenuto in base all'ordinamento statutario, è tenuto ad allegare la dichiarazione dell'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, con i docenti stessi e comunque l'assenza di conflitto di interesse;
o) rispettare i contratti collettivi di lavoro del personale dipendente;
p) assicurare che al personale impiegato nei servizi affidati sia garantita la formazione continua secondo un piano predisposto annualmente dal soggetto contraente coerente anche con le priorità di legislatura;
q) attuare le azioni di sviluppo del sistema formativo previste dai documenti di Programmazione provinciale con particolare riferimento alle politiche della filiera scuola-formazione-lavoro perseguite dalla Provincia e collaborare nell'elaborazione di linee strategiche e di indirizzo in tale ambito. Nello specifico l'Ente contraente, attua gli obiettivi perseguiti dalla Provincia in merito alle politiche formative della transizione scuola-lavoro ed adotta ogni iniziativa utile per favorire la realizzazione del sistema duale. In particolar modo garantisce l'offerta sia dei percorsi formativi tradizionali in aula sia i percorsi duali secondo le disposizioni provinciali. Attua gli obiettivi formativi definiti dalla Provincia ai fini dell'attuazione dell'art. 56 bis - *Sviluppo di un sistema di potenziamento dell'insegnamento delle lingue* - della legge provinciale sulla scuola;
r) realizzare quota parte dei percorsi formativi affidati in modalità di formazione a distanza sincrona e asincrona nel rispetto del limite fissato nel documento dei criteri e con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale;
s) condividere con la Provincia lo sviluppo di azioni di orientamento e di informazione rivolte agli allievi iscritti, alle loro famiglie ed a tutti i potenziali utenti, anche in merito all'organizzazione ed alle articolazioni del suddetto soggetto; la

Provincia potrà inoltre effettuare servizi di orientamento all'interno delle strutture messe a disposizione dal soggetto contraente;

t) riconoscere che gli elaborati prodotti a fini didattici nell'ambito delle attività formative sono, ai soli fini patrimoniali, di proprietà della Provincia che se ne riserva tutti i diritti di alienazione, diffusione e commercializzazione, individuando successivamente le procedure e comunque nel rispetto delle leggi vigenti;

u) destinare i beni materiali prodotti in ragione della gestione dei servizi affidati con impiego delle risorse della Provincia per fini di utilità sociale ad Enti presenti sul territorio (es. Case di riposo, Case famiglia, Enti pubblici, Associazioni senza scopo di lucro) ai quali possono essere donati;

v) definire nel rispetto delle proprie specificità ordinamentali, laddove l'attività sia affidata ad una articolazione territoriale, un piano di controllo interno delle procedure amministrative e contabili della propria articolazione territoriale denominata "------", al fine di garantire il mantenimento della qualità dei servizi affidati con il presente *Contratto*, nonché la rintracciabilità di tutte le procedure connesse al finanziamento pubblico erogato **(Solo per CMC).**

ART. 6

Interventi per gli studenti con bisogni educativi speciali

1. Il soggetto contraente assicura, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 74 della Legge provinciale sulla scuola e dal D.P.P. 8.05.2008, n. 17-124/Leg, e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate dalla Provincia, le misure ed i servizi previsti per favorire l'integrazione e l'inclusione formativa degli studenti con bisogni educativi speciali.
2. A completamento di quanto già previsto dall'articolo 17 del Regolamento di cui al comma 1, il soggetto contraente si impegna a trasmettere, nelle forme richieste annualmente dalla Provincia, ogni informazione utile a descrivere le azioni realizzate per l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, a favorire la formazione professionale dei docenti, a collaborare alle azioni di monitoraggio, a mettere a disposizione il proprio personale per gli incontri organizzati dalla Provincia su questa tematica, fatto salvo il riconoscimento di eventuali oneri aggiuntivi.

ART. 7

Interventi relativi all'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri

1. Il soggetto contraente assicura, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (art. 75 della Legge provinciale sulla scuola e dal D.P.P. 27.03.2008, n. 8-115/Leg), e dalle successive Linee guida approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 747 di data 20 aprile 2012 e s.m.i. compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate dalla Provincia, le misure ed i servizi previsti per favorire l'integrazione e l'inclusione formativa degli studenti stranieri.

2. In particolare, a completamento di quanto già previsto dal Regolamento e dalle Linee Guida di cui al comma 1, il soggetto contraente si impegna a trasmettere, nelle forme richieste annualmente dalla Provincia ed a renderle disponibili in fase di controllo, ogni informazione utile a descrivere le azioni realizzate per l'inclusione degli alunni stranieri, a favorire la formazione dei docenti, a collaborare alle azioni di monitoraggio, a mettere a disposizione il proprio personale per gli incontri organizzati dalla Provincia su questa tematica, fatto salvo il riconoscimento di eventuali oneri aggiuntivi.

ART. 8
Relazioni con gli studenti e le famiglie e forme di partecipazione

1. Il soggetto contraente, in applicazione a quanto previsto dagli articoli 9 ed 11 della legge provinciale sulla scuola, garantisce la partecipazione delle famiglie e degli studenti al processo educativo-formativo e l'effettivo riconoscimento del loro ruolo quali componenti della comunità formativa. A tale proposito si impegna altresì a rispettare, valorizzare ed a mantenere attivi gli strumenti di partecipazione previsti dal proprio Statuto e/o rispettivi regolamenti o atti interni.
2. La Provincia ed il soggetto contraente concordano che le famiglie siano informate correttamente e costantemente sulle attività, sulle assenze, sugli esiti di percorso dei figli, sulla situazione disciplinare, anche attraverso strumenti informatizzati, favorendone il pieno coinvolgimento per tutto ciò che riguarda le rispettive scelte (orientamento, grado di profitto, insuccessi formativi, sanzioni disciplinari, ecc.), anche in attuazione del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 60, comma 3 della legge provinciale sulla scuola.

ART. 9
Iscrizioni degli studenti all'anagrafe provinciale e commissione di esame dei percorsi di istruzione e formazione professionale

1. Il soggetto contraente adempie alla gestione dei servizi affidati garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge nazionali e provinciali che danno titolo all'iscrizione degli studenti a ciascun anno di corso.
2. A tal fine il soggetto contraente, assume la responsabilità in merito alla verifica e completezza delle procedure di iscrizione a tutti i percorsi di istruzione e formazione professionale affidati (triennali/quadriennali di diploma ecc) ivi compreso il corso annuale per l'esame di stato di cui al Protocollo PAT/MIUR (CAPES), in attuazione alle vigenti disposizioni nazionali provinciali che ne dettano la disciplina; provvede diligentemente all'inserimento dei dati relativi agli studenti nell'Anagrafe unica di cui all'art. 111 della legge provinciale 7.08.2006 n. 5, con le modalità e le tempistiche stabilite dalla Provincia, in modo che siano garantite l'attendibilità, la completezza, la veridicità e l'autenticità dei dati inseriti.
3. Nell'adempimento di quanto previsto al commi 1 e 2, l'Ente contraente può utilizzare i servizi digitali specificatamente messi a disposizione all'interno del Sistema Informativo Elettronico Trentino (SINET) di cui alle leggi provinciali 6 maggio 1980, n. 10 e 27

luglio 2012, n. 16 e ss.mm.ii.., nel rispetto delle disposizioni provinciali attuative che ne regolano la fruizione.

4. La Provincia utilizza le iscrizioni inserite nell'Anagrafe unica degli studenti entro i termini annualmente comunicati al soggetto contraente, per il computo dei volumi orari e per la quantificazione del finanziamento delle attività affidate, di cui al successivo articolo 10.
5. La regolarità e completezza della richiesta di iscrizione sono oggetto di specifico controllo ai sensi dell'art. 20 e 27 del presente *Contratto*. In caso di irregolarità saranno applicate le previsioni dell'art. 23 del presente *Contratto*.
6. Il soggetto contraente, ove richiesto, predispone per conto della Provincia le prove di esame necessarie alla certificazione finale delle competenze e mette a disposizione le risorse umane e strumentali necessarie a garantire il regolare e sollecito svolgimento delle procedure di esame. Si obbliga a garantire la presenza di propri rappresentanti quali componenti delle commissioni di esame formate anche presso altre istituzioni formative, nei termini, modalità e criteri previsti dalle disposizioni provinciali.

ART. 10
Finanziamento delle attività affidate e modalità di erogazione delle risorse

1. Il soggetto contraente è vincolato al rispetto dello strumento di programmazione a carattere pluriennale dell'offerta formativa della formazione professionale adottato dalla Provincia, in attuazione dell'art. 22 della Legge provinciale n. 9 del 3.6.2015; tale atto, aggiornabile compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, individua le Istituzioni formative paritarie e provinciali, i settori, i percorsi e il numero massimo di percorsi formativi attivabili nel periodo di riferimento.
   I rapporti finanziari tra le Parti contraenti, fermo restando quanto specificato nei commi successivi, sono regolati dal documento denominato "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale" (di seguito "*Documento dei Criteri*"), che ne disciplina i criteri, in attuazione dell'art. 31 del Regolamento D.P.P. 8.05.2008, n. 17-124/Leg. Il *Documento dei Criteri,* approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1033 del 12/07/2024 e s.m.i. , può essere aggiornato nel corso della validità del contratto, informando preventivamente il soggetto contraente.
   Costituiscono vincoli a cui il soggetto contraente deve attenersi anche i criteri contenuti nel *Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2024/2025 e 2025/2026 (*di seguito *"Programma")* ed in particolare i vincoli previsti in tale Programma relativi ai criteri e standard dimensionali per la formazione delle classi e il numero massimo delle classi attivabili per ogni anno formativo e per ciascun ente contraente. Il *Programma,* approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1032 del 12/07/2024 e s.m.i. , può essere aggiornato nel corso della validità del contratto informando preventivamente il soggetto contraente.
2. Formano parte integrante e sostanziale del presente *Contratto*, ancorché non materialmente allegati, i criteri contenuti nel *Programma* e nel *Documento dei Criteri* vigenti.

3. La Provincia assegna al soggetto contraente, sulla base delle iscrizioni dell'Anagrafe unica degli studenti, considerate valide ai fini della formazione del gruppo classe, i percorsi formativi previsti dall'atto di programmazione di cui al comma 1.
4. Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente *Contratto* all'istituzione formativa paritaria viene riconosciuto un importo massimo complessivo, esente IVA, di Euro XX per il biennio 2024/2026 e di Euro XX per l'eventuale proroga prevista all'art. 3 del presente *Contratto*.
5. Nei limiti di cui al comma precedente, la Provincia assegna, se dovuti, al soggetto contraente i finanziamenti per l'esecuzione del servizio oggetto del presente *Contratto* nei limiti e nel rispetto di quanto indicato nel *Programma* e nel *Documento dei Criteri.*
6. Le Parti contraenti concordano sulla necessità che i finanziamenti erogati sulla base del presente *Contratto* e nel rispetto dei vincoli previsti nel *Documento dei Criteri* e nel *Programma* vengano impiegati secondo criteri di trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia, esclusivamente per l'ottimale svolgimento del servizio pubblico formativo rivolto agli studenti, assicurando separata evidenza nella contabilità delle attività finanziate dalla Provincia rientranti in questo contratto, secondo le modalità previste nel successivo art. 11.
7. Al fine di assicurare il regolare inizio delle attività formative, successivamente alla firma del contratto, il Dirigente del Servizio competente può, con propria determinazione, avvalendosi della previsione di cui all'articolo 9 bis della L.P. 14.9.1979, n. 7, assegnare un acconto anche prima dell'assegnazione delle attività e dei finanziamenti riferiti ad ognuno degli anni formativi rientranti nella durata del *Contratto,* secondo le modalità previste nel *Documento dei Criteri*.
8. La liquidazione dei finanziamenti provinciali avverrà, successivamente alla firma del contratto, secondo le modalità previste nel *Documento dei Criteri*, su presentazione di richiesta di liquidazione quadrimestrale, quantificata in base allo stato previsionale di realizzazione delle attività e degli interventi oggetto del presente contratto, fino 90% dello stesso. A seguito della presentazione del rendiconto, il Servizio competente procederà a liquidare, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto, il 50% della differenza tra l'importo liquidato e l'importo rendicontato, mentre l'eventuale saldo verrà liquidato entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito del controllo sul rendiconto finale.
9. La Provincia si impegna ad emettere i relativi mandati di pagamento entro trenta giorni dalla data della richiesta dell'Istituzione formativa paritaria (protocollo di arrivo) e comunque non prima dell'inizio del quadrimestre di riferimento.
10. Qualora la Provincia si trovasse in temporanea indisponibilità di cassa, le richieste di liquidazione quadrimestrali potranno essere erogate anche in quote non inferiori alla mensilità di riferimento.
11. La Provincia non riconoscerà interessi passivi nel caso di ritardato pagamento della richiesta relativa al secondo quadrimestre (gennaio-aprile), che non potrà comunque superare il mese, dovuto alle operazioni di definizione del Bilancio provinciale.
12. Il competente Servizio provinciale comunica al soggetto contraente entro 180 giorni (protocollo di arrivo) dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta per la rendicontazione delle attività finanziate, da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 11 di questo *Contratto*, l'esito del controllo contabile e l'importo delle spese riconosciute. Nel caso in cui il totale delle spese riconosciute non coincida con l'importo indicato

nelle schede rendicontali la Provincia invita il soggetto contraente a formulare le proprie controdeduzioni entro un congruo termine.

13. Il rimanente finanziamento verrà corrisposto dalla Provincia a titolo di saldo entro il termine previsto al comma 8 del presente articolo.
14. Il soggetto contraente è tenuto alla restituzione delle risorse liquidate dalla Provincia, ai sensi del presente articolo, ma non utilizzate a chiusura del rendiconto di ciascun anno formativo o dal venir meno a qualsiasi titolo del presente *Contratto*, maggiorate degli interessi di legge.

ART. 11
Modalità e termini di rendicontazione della spesa

1. In attuazione del combinato disposto di cui all'art. 30, comma 2, lettera g) e all'art. 32 del Regolamento, D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg., la rendicontazione delle attività avviene con le modalità e i termini definiti al presente articolo, e dal *Documento dei criteri.*
2. Entro il 30 giugno di ciascun anno il soggetto contraente presenta al Servizio competente la rendicontazione delle attività realizzate nell'anno formativo precedente. Relativamente ai percorsi di Alta formazione professionale e ai percorsi di istruzione e di formazione tecnica superiore che si concludono in periodi disallineati rispetto alla conclusione dell'anno formativo, la rendicontazione va presentata secondo le modalità e i termini previsti dal *Documento dei criteri.*
   In caso di motivata richiesta, il Servizio competente in materia di istruzione e formazione professionale può autorizzare la proroga di 30 giorni del termine suddetto.
3. Fatte salve le normative più favorevoli eventualmente applicabili agli Enti di diritto pubblico, ai fini della rendicontazione il soggetto contraente presenta la seguente documentazione:
   a) il provvedimento dell'organo competente, secondo il proprio ordinamento, avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto, ovvero degli oneri/costi sostenuti e dei proventi/ricavi conseguiti per l'attuazione delle attività realizzate, corredato da una relazione finanziaria inerente alla gestione del finanziamento assegnato e da una relazione concernente la descrizione dell'attività svolta rispetto a quella programmata, la valutazione sull'andamento e sugli esiti della stessa, nonché le azioni programmate per il miglioramento continuo e per il superamento delle criticità riscontrate. La Provincia può adottare uno schema tipo di rendiconto;
   b) la relazione dell'organo di controllo interno, nel quale almeno il presidente risulti iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che confermi quanto risultante dal provvedimento di cui alla lettera a) e attesti l'esistenza e la regolarità della documentazione comprovante oneri/costi sostenuti e proventi/ricavi conseguiti;
   c) qualora il soggetto contraente non sia dotato dell'organo di controllo interno, la relazione di cui alla lettera b) è sostituita da una perizia asseverata di un soggetto iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ovvero da una relazione rilasciata da una società di revisione contabile;

d) la dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e s.m.i., che certifichi:
   - il rispetto, in sede di gestione e di rendicontazione, della normativa, dei provvedimenti e atti amministrativi della Provincia, inerenti alle modalità di gestione del finanziamento e dei servizi affidati, ivi comprese le procedure, gli standard formativi, gli obiettivi e gli indirizzi dell'attività formativa stabiliti dalla Giunta provinciale;
   - di non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche per la medesima attività formativa.

4. Il rendiconto espone oneri e proventi distintamente per tipologia formativa ed esplicita i criteri ed i parametri di imputazione dei ricavi e dei costi promiscui preventivamente comunicati. I criteri di imputazione, ovvero i metodi adottati per determinare l'importo dell'imputazione all'attività realizzata, devono essere equi, proporzionali, corretti e documentabili. Detti criteri devono essere esplicitati nella relazione finanziaria di cui al punto a), comma 3 del presente articolo. Al rendiconto deve essere allegato un quadro riepilogativo degli oneri e proventi distinti per natura e, nel caso di attività svolta da professionisti esterni anche il numero delle ore svolte.
5. Ai fini del controllo del rendiconto il soggetto contraente è tenuto anche all'invio del bilancio e del raccordo rendiconto-bilancio; il termine di cui all'art. 10 comma 11 del presente contratto decorre dalla data di trasmissione (protocollo di arrivo) di tutta la documentazione prevista dal presente *Contratto*.
6. Ai fini della rendicontazione, i documenti comprovanti gli oneri/costi e i proventi/ricavi, costituiti da fatture quietanzate o da altri documenti contabili di valore probatorio equivalente, devono essere conformi alle vigenti disposizioni di legge, essere intestati al soggetto contraente o comunque riconducibili all'attività formativa, essere riferiti a oneri/costi reali, pertinenti, ammessi a finanziamento, imputabili direttamente o indirettamente alle attività, essere stati effettivamente sostenuti in conformità alle disposizioni normative e amministrative provinciali, nazionali e comunitarie inerenti all'attività affidata e alle modalità di gestione della stessa, riguardare l'anno formativo di riferimento, essere quietanzati o accompagnati da idoneo giustificativo dell'avvenuto pagamento, nonché registrati in contabilità nel rispetto delle normative vigenti, tenuto conto dei principi contabili e della prassi contabile più accreditata.
7. Le attività rendicontate sono soggette a controllo, annualmente ai fini della quantificazione della spesa riconosciuta e delle risorse non utilizzate, e successivamente secondo le modalità previste dall'articolo 32, commi 4 e 5 del Regolamento, D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg., e da questo articolo.
8. Qualora dal controllo effettuato, anche successivamente alla verifica delle schede rendicontali, emergano irregolarità nella gestione delle attività formative affidate o dei finanziamenti assegnati, la Provincia procede alla loro contestazione e invita il contraente a formulare le proprie controdeduzioni entro un congruo termine. Se in esito alle verifiche e alle controdeduzioni, la Provincia accerta/ritiene sussistenti tali irregolarità provvede a non riconoscere gli oneri corrispondenti alla prestazione o alla quota di intervento contestato. Alle somme eventualmente da restituire saranno applicati gli interessi di legge.

ART. 12

Pubblicità del bilancio e separazione contabile delle attività

1. In attuazione del combinato disposto di cui all'art. 30, comma 4, lettera b) della Legge provinciale sulla scuola e all'art. 23 comma 1, lettera b), punto 2) del Regolamento, D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg. il soggetto contraente si impegna a redigere il bilancio di esercizio, con riferimento all'Istituzione formativa paritaria "_____", secondo le disposizioni di legge ed amministrative previste dal proprio ordinamento, tenendo conto delle vigenti Raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito "CNDCEC") in materia di Aziende Non Profit. Nel caso in cui il soggetto contraente sia dotato di un organo di controllo interno, il bilancio sarà accompagnato da una relazione di quest'ultimo che attesti la regolarità della gestione secondo le vigenti raccomandazioni in materia di controllo indipendente negli Enti non profit approvate dal CNDCEC. Gli amministratori e l'organo di controllo documentano la sussistenza del requisito della prevalenza di cui all'articolo 4 di questo *Contratto*.
2. La documentazione di bilancio è resa pubblica con le modalità previste dallo statuto dell'Istituzione formativa e dal citato regolamento. Qualora l'Istituzione formativa rappresenti un'articolazione del soggetto contraente, ai fini del rispetto del combinato disposto di cui all'art. 30, comma 4, lettera b), della Legge provinciale sulla scuola e all'art. 23, comma 1, lettera b), punto 2) del relativo Regolamento attuativo, il bilancio dell'Istituzione può derivare da separazione contabile operata con riferimento a oneri/ costi e proventi/ricavi relativi alla gestione dell'istituzione medesima nell'ambito della complessiva attività del soggetto medesimo, fermo restando che, qualora richiesto, lo stesso assicura la disponibilità completa dell'informazione di bilancio, riferita anche alle poste patrimoniali e finanziarie.
3. Fermo restando quanto previsto all'art. 23, comma 1, lettera b), punto 2) del Regolamento D.P.P. 1.10.2008, n. 42- 149/LEG, deve essere assicurata separazione contabile tra le attività affidate e le altre eventualmente realizzate dall'Istituzione formativa, garantendo altresì, in attuazione dell'art. 36, comma 2, della Legge provinciale sulla scuola, la separazione contabile delle attività non riconducibili ai servizi d'interesse pubblico generale.
4. Ai fini dell'attuazione del comma 3, dalla contabilità interna dovranno risultare distintamente gli oneri/ costi e i proventi/ricavi relativi alle attività paritarie, alle altre attività affidate in base al presente contratto, nonché alle ulteriori attività e servizi eventualmente gestiti dal soggetto contraente, distinguendo le attività non riconducibili a servizi di interesse pubblico generale. In particolare, i costi diretti specifici dovranno essere contabilizzati e imputati alle attività affidate, nel corso della gestione, mentre i costi promiscui e generali, potranno essere imputati a fine esercizio, sulla base di criteri e parametri adottati nel rispetto di quanto definito all'art. 11, comma 4. La nota tecnica allegata al bilancio deve dare evidenza della separazione contabile operata, esplicitando i criteri ed i parametri di imputazione dei ricavi e dei costi promiscui, confermando quelli esplicitati o richiamati in sede di rendiconto, nonché del raccordo fra i dati di bilancio e quelli rendicontati ai sensi dell'art. 11, attraverso l'esposizione degli importi complessivamente rendicontati.

ART. 13

Modalità di utilizzo delle strutture messe a disposizione dalla Provincia

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 106, comma 6 della Legge provinciale sulla scuola e dell'art. 30, comma 2, lettera i) del relativo Regolamento, D.P.P. 1.10.2008, n. 42- 149/LEG, la Provincia Autonoma di Trento mette a disposizione del soggetto contraente a titolo gratuito e per tutta la durata del contratto di servizio per lo svolgimento delle attività formative affidate gli immobili descritti nell'elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente *Contratto*. Gli immobili di proprietà della Provincia Autonoma di Trento e quelli di proprietà di terzi presi in locazione dalla Provincia Autonoma di Trento e che sono messi a disposizione al soggetto contraente a titolo gratuito per lo svolgimento delle attività formative affidate sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente *Contratt*o. Tale elenco è aggiornato, in caso di variazione dal Dirigente del Servizio provinciale competente.
2. La Provincia garantisce che le strutture messe a disposizione come sopra indicate siano compatibili con il tipo di ordinamento e conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene. Garantisce inoltre che tale situazione di idoneità sia mantenuta per tutta la durata del contratto. Sono fatte salve le responsabilità che rimangono in carico al conduttore ai sensi delle vigenti normative. Sono ammesse a finanziamento le spese derivanti da interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile e quelle connesse all'adeguamento dello stesso alle normative in materia di sicurezza, qualora di natura urgente ed indifferibile e se non vi provveda direttamente e tempestivamente la Provincia.
3. Il soggetto contraente consente, garantendo l'ottimale svolgimento delle attività di cui a questo *Contratt*o, l'utilizzo degli edifici, relativi arredi e connesse attrezzature ed infrastrutture anche sportive, prioritariamente da parte degli altri soggetti del sistema formativo ed educativo, degli Enti Pubblici e quindi da parte delle comunità, per l'esercizio di attività culturali, sociali, civili e del tempo libero, nel rispetto delle modalità definite dalla Giunta provinciale anche per quanto riguarda l'addebito dei costi relativi alla gestione ed al funzionamento degli spazi richiesti.
4. La Provincia può riconoscere la spesa per l'affitto di strutture di proprietà di terzi da destinare allo svolgimento dell'attività formativa, secondo modalità e criteri previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale adottata ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento, D.P.P. 1.10.2008, n. 42- 149/LEG.

(PER L'ENTE CONTRAENTE ENAIP TRENTINO)

5. La Provincia concede al soggetto contraente Enaip Trentino l'uso dell'immobile di via degli Orti 9 Trento; a tal fine il soggetto contraente, ove richiesto, dovrà garantire, tramite il proprio servizio tecnico prioritariamente al Servizio competente in materia di istruzione e formazione professionale della Provincia e secondariamente ad altre Istituzioni formative paritarie e provinciali supporto tecnico per attività di stampa delle prove di esame e dei relativi attestati di qualifica e dei diplomi dei percorsi di IeFP.

(PER TUTTI I SOGGETTI CONTRAENTI)

6. Alla scadenza o in caso di risoluzione e decadenza di questo *Contratto* il soggetto contraente restituisce i beni immobili messi a disposizione dalla Provincia nello stato in cui sono stati assunti, salvo il deperimento dovuto al normale uso degli stessi.

ART. 14

Modalità di fornitura, adeguamento, manutenzione ed utilizzo delle attrezzature.

1. La Provincia mette a disposizione del soggetto contraente a titolo gratuito e per tutta la durata di questo *Contratto*, per lo svolgimento delle attività formative e di eventuali servizi di sostegno, le attrezzature e gli arredi di cui ad apposito inventario assunto e sottoscritto dalle parti. La Provincia può inoltre, in corso di vigenza del presente *Contratto*, provvedere alla fornitura, a titolo gratuito, di ulteriori attrezzature ed arredi didattici da utilizzare per lo svolgimento delle attività di cui a questo *Contratto*.
2. Sono ammesse a finanziamento le spese connesse all'adeguamento delle attrezzature alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza, nonché le spese per gli interventi di adeguamento tecnologico-funzionale e di revisione tecnico-manutentiva generale, secondo modalità e criteri previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale da adottarsi ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42-149/ Leg.
3. In caso di decadenza o scadenza del presente *Contratto* od in caso della sua risoluzione il soggetto contraente restituisce i beni mobili messi a disposizione dalla Provincia nello stato in cui sono stati assunti, salvo il deperimento dovuto al normale uso degli stessi.

ART. 15

Acquisto di beni per attività didattiche o ad essa collegate ad utilità ripetuta.

1. E' consentito al soggetto contraente l'acquisto di beni ad utilità ripetuta, nel limite del 3% delle risorse assegnate annualmente, secondo le modalità definite nel *Documento dei Criteri.* Detti beni sono registrati nel libro dei cespiti con l'annotazione che si tratta di acquisti effettuati per svolgere l'attività di formazione dedotta nel presente *Contratto*.
2. In caso di decadenza o scadenza del presente *Contratto* o in caso del venir meno a qualsiasi titolo dello stesso il soggetto contraente restituisce i beni mobili acquistati nello stato in cui sono stati acquistati, salvo il deperimento dovuto al normale uso degli stessi.

ART. 16

Utilizzazione di strutture, attrezzature ed arredi di proprietà del soggetto contraente.

1. Nel caso in cui il soggetto contraente utilizzi per lo svolgimento dei percorsi di formazione professionale affidati ai sensi del presente *Contratto* locali di proprietà, in attuazione dell'art 106 comma 6 della Legge provinciale sulla scuola e dell'art. 31, comma 1, lettera e) del Regolamento, D.P.P. 1.10.2008, n. 42- 149/LEG, la Provincia riconosce il canone di affitto nella misura e secondo i criteri stabiliti dal *Documento dei criteri* di cui al precedente art. 10 comma 1.

2. Il soggetto contraente mette a disposizione a titolo gratuito le attrezzature e gli arredi di proprietà per lo svolgimento delle attività formative e di eventuali servizi di sostegno ad esse collegati.

ART. 17
Personale

1. Per la gestione delle attività formative di cui al presente *Contratto*, il soggetto contraente si avvale di idoneo personale in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative ed amministrative provinciali e nazionali.
2. La Provincia ed il soggetto contraente sostengono lo sviluppo qualitativo delle risorse umane attraverso iniziative di aggiornamento e di qualificazione, avvalendosi anche delle iniziative poste in essere da I.P.R.A.S.E., nonché mediante la valorizzazione delle risorse professionali conseguente al bilancio delle competenze, ivi compreso il ricorso alle procedure di utilizzo del personale secondo le disposizioni previste dalla Giunta provinciale in attuazione dell'art. 84, comma 4, lettera e) della Legge provinciale sulla scuola.
3. Il periodo di utilizzo del personale, ai sensi del citato art. 84 comma 4, lettera e) della legge provinciale sulla scuola, avviene secondo le modalità ed i termini previsti dalle disposizioni provinciali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, lettera n) e o) di questo *Contratto*, il soggetto contraente gestisce il proprio personale nel rispetto del contratto collettivo di lavoro applicato. E' fatta salva la facoltà del soggetto contraente di avvalersi di prestazioni professionali rese da personale esterno o messo a disposizione da altri soggetti nel rispetto delle vigenti norme in materia. Il soggetto contraente è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché alla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
5. Sono riconosciuti al soggetto contraente i costi per la remunerazione del personale dipendente connessi al contratto collettivo applicato, secondo i criteri e le modalità definite dal *Documento dei Criteri*, fermo restando che in attuazione dell'art. 31 comma 2 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/leg, con riferimento alla spesa per tutto il personale dipendente, non può essere riconosciuto ai fini del finanziamento un trattamento economico superiore a quello del corrispondente personale provinciale. Rispetto alla presente previsione contrattuale, l'Ente contraente si impegna ad accettare successive modifiche che si dovessero rendere necessarie a seguito di diverse pattuizioni tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali. Nel caso da tali modifiche derivassero maggiori costi a carico dell'Ente contraente, l'Amministrazione si impegna ad una coerente revisione del parametro di finanziamento.
6. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, lettera n) e o) e dall'articolo 20 del presente *Contratto*, la Provincia di Trento rimane estranea ai rapporti derivanti dalla gestione del contratto di lavoro autonomamente applicato ed alle conseguenti responsabilità che intercorrono tra il soggetto contraente ed i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun dirit-

to potrà essere fatto valere verso la Provincia, se non specificatamente previsto dal presente *Contratto*, o da disposizione di legge o amministrativa.

7. In caso di subentro di altro soggetto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 del Regolamento, D.P.P. 1.10.2008, n. 42- 149/LEG, la Provincia si impegna a valutare, nei limiti di legge, la possibilità di vincolare il soggetto subentrante nell'assorbimento del personale impegnato precedentemente nella gestione del servizio. Analogo impegno sarà riconosciuto in caso di assorbimento diretto in gestione da parte della Provincia.

ART. 18
Qualità tecnica della gestione dei servizi

1. Il soggetto contraente, attua ogni azione concreta per generare qualità nello svolgimento del servizio formativo, anche valorizzando il sistema di qualità già adottato, ivi comprese le iniziative di "peer review".
2. La Provincia ed il soggetto contraente riconoscono la necessità di un costante dialogo quale strumento per offrire precise garanzie di qualità; a tal fine il soggetto contraente può partecipare al sistema provinciale di autovalutazione previsto dall'articolo 43 della Legge provinciale sulla scuola.
3. La Provincia ed il soggetto contraente si impegnano a collaborare con il Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo e con gli organi a ciò preposti alla definizione di un sistema di valutazione della qualità del servizio erogato in forma condivisa, anche con riferimento alle politiche di incentivazione e valorizzazione del personale guardando a scelte premianti a favore degli Enti che superino gli standard individuati.

ART. 19
Sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, responsabilità

1. Nello svolgimento delle attività affidate ed oggetto di questo *Contratto*, il soggetto contraente, ispirandosi a principi di tutela ambientale, assicura il rispetto delle normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e degli studenti. A tal fine il soggetto contraente, si munirà di tutte le polizze assicurative previste dalla normativa statale e provinciale a copertura dei rischi di responsabilità civile/infortuni non già coperti da eventuale polizza attivata direttamente dalla Provincia.
2. Nella gestione del servizio formativo, il soggetto contraente assume le responsabilità contrattuali ed extracontrattuali previste dal Codice Civile.

ART. 20
Attuazione del contratto e controllo della Provincia

1. Il soggetto contraente assicura la massima diligenza e puntualità nell'attuazione delle obbligazioni discendenti dal presente *Contratto* ed acconsente al controllo della loro attuazione.

2. Ogni attività di controllo della corretta gestione dell'attività formativa è improntata al principio di reciproca trasparenza, di prevenzione dei conflitti, di utilizzo responsabile ed efficiente delle risorse pubbliche, di supporto ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera e) della Legge provinciale sulla scuola.
3. La funzione di controllo sull'attività del soggetto contraente è disciplinata da specifici criteri stabiliti dalle disposizioni provinciali cui il soggetto contraente si impegna a sottostare.
4. Il soggetto contraente si impegna a fornire alla Provincia tutte le informazioni, i dati ed i documenti necessari per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e per l'attività di controllo sui servizi affidati con questo *Contratto*, con i vincoli previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. In particolare, al fine di consentire l'esercizio dell'attività di controllo, il soggetto contraente consente in ogni momento l'accesso ai locali ove si svolge l'attività formativa ai funzionari incaricati del Servizio provinciale competente.
5. In particolare il soggetto contraente acconsente alla verifica del regolare svolgimento delle attività formative, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dalla Provincia, negli aspetti didattici, amministrativi e di pubblicità degli atti, del corretto utilizzo delle pubbliche risorse e della regolare esposizione in bilancio ed in rendiconto delle entrate conseguite e delle spese sostenute, nonché nella verifica dei requisiti in possesso degli utenti e del loro grado di soddisfazione.
6. Ferma restando l'autonomia del soggetto contraente nell'applicazione del contratto collettivo di lavoro e nella gestione del rapporto di lavoro con il proprio personale, compresa la decisione di resistere in giudizio a fronte di eventuali controversie, il controllo da parte della Provincia in materia di personale verterà esclusivamente sui seguenti aspetti:
   a) rispetto delle procedure di reclutamento previste dal contratto collettivo applicato;
   b) rispetto dei titoli di accesso dei docenti della formazione professionale così come definiti dall'art. 5 lettera m) del presente contratto;
   c) corretto inquadramento del lavoratore nei profili professionali e retributivi previsti dal contratto collettivo applicato;
   d) corretta contribuzione previdenziale ed assistenziale;
   e) rispetto delle normative in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

   Sono escluse dal controllo e dal sindacato della Provincia tutte le fattispecie di gestione del rapporto di lavoro o di contenzioso demandate agli organi preposti alla risoluzione delle controversie di lavoro.
7. L'attività di controllo può estendersi alle procedure di esame con particolare riferimento al funzionamento delle commissioni da parte di personale incaricato dalla Provincia durante lo svolgimento delle relative prove, per l'acquisizione della qualifica e del diploma dei percorsi di formazione e istruzione professionale.
8. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 23 del presente *Contratto*, ove durante l'attività di controllo emergessero eventuali irregolarità, di gravità tale da non pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale, la Provincia invita il soggetto contraente a sanare le medesime entro un adeguato termine che la Provincia stessa stabilisce. Trascorso il termine previsto senza che il soggetto contraente provveda a sanare od a rimuovere l'irregolarità riscontrata, la Provincia ha diritto di sospendere la liquidazione dei finan-

ziamenti fino all'effettivo adempimento delle prescrizioni formulate ed ad adottare le sanzioni previste nel presente *Contratto*.

ART. 21
Monitoraggio sull'attività affidata

1. La Provincia ed il soggetto contraente collaborano alla manutenzione e sviluppo delle conoscenze e delle competenze dell'istruzione e formazione professionale connessa al servizio formativo, attraverso il coinvolgimento e l'integrazione di tutte le componenti della comunità scolastica e formativa, evidenziando, rispetto ai vari processi fondanti il modello provinciale, i punti di forza, i problemi riscontrati e le modalità di soluzione adottate, nell'ottica di rafforzare il sistema dell'offerta formativa provinciale.
2. A tal fine il soggetto contraente acconsente e partecipa alla realizzazione di un "Modello di monitoraggio provinciale" del sistema dell'offerta formativa.
3. Il soggetto contraente, ai sensi della legge provinciale sulla scuola, comunica annualmente, i dati riferiti al grado di occupazione conseguito dai soggetti che hanno fruito dei percorsi di formazione professionale

ART. 22
Forme stabili di consultazione

1. La Provincia per il tramite del Servizio competente in materia di formazione professionale si impegna, anche su richiesta del soggetto contraente, ad attuare forme periodiche di consultazione finalizzate all'analisi della situazione dell'istruzione e formazione professionale e delle prospettive di sviluppo, al confronto attorno alle principali problematiche e criticità, alla proposta di azioni innovative volte a migliorare ed elevare la qualità del sistema formativo trentino, al confronto sulle modalità di introduzione di forme di didattica a distanza ed alla condivisione di buone pratiche, alla valutazione delle opportune forme di tutela del personale impegnato nel servizio formativo in caso di assorbimento diretto in gestione da parte della Provincia, all'analisi e monitoraggio dell'attuazione degli impegni assunti dalle parti con il presente *Contratto,* alla verifica delle criticità riscontrate, all'individuazione delle azioni positive attivabili per il miglioramento continuo del servizio formativo, al confronto sulla programmazione e sullo svolgimento delle attività formative, nonché su ogni altra azione finalizzata ad elevare la qualità del sistema formativo trentino.

ART. 23
Contestazioni, inadempimenti, sanzioni.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 28 e 33 del Regolamento D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/leg e dagli articoli 11 e 20 di questo contratto, la Provincia potrà disporre inoltre l'irrogazione delle seguenti sanzioni in caso di violazione delle obbligazioni dedotte nel presente *Contratto* con particolare riferimento alle sotto elencate fattispecie:

a) ricorso a modalità attuative del pubblico servizio formativo gravemente diverse e difformi da quelle previste dalle disposizioni normative ed amministrative della Provincia, nazionali e comunitarie;
b) violazione dei criteri previsti dalle disposizioni di legge ed amministrative in materia di redazione del bilancio e del rendiconto di spesa, applicabili al soggetto contraente secondo il proprio ordinamento, tale da comprometterne la chiarezza, l'attendibilità e la veridicità;
c) non applicazione delle modalità di separazione contabile tra le diverse attività, ai sensi dell'articolo 12 di questo *Contratto*;
d) produzione di documenti, comunicazione di informazioni e dati intenzionalmente non veritieri, anche nei confronti degli utenti e delle loro famiglie;
e) violazione delle disposizioni e delle modalità che regolano la fase di iscrizione, valutazione degli studenti, nonché di quelle che danno titolo all'ammissione agli esami finali dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ivi compresa la violazione delle disposizioni in materia di certificazione finale;
f) violazione dei tempi e delle modalità di inserimento dei dati nell'anagrafe provinciale, con particolare riferimento alla correttezza di quelli relativi alle iscrizioni di cui al precedente art. 9 comma 2, tali da creare disservizi o da indurre in errore la Provincia nella fase di assegnazione dei finanziamenti;
g) carenze formali e sostanziali nella tenuta dei registri di classe e della documentazione a supporto della spesa sostenuta in attuazione del presente contratto;
h) utilizzo del personale docente in violazione dei titoli e delle modalità stabilite dalle disposizioni provinciali che ne regolano la materia, in attuazione dell'art. 30 comma 4 lettera j) della l.p. 7.08.2006 n. 5 e del regolamento attuativo;
i) violazione degli obblighi di regolare funzionamento degli organi collegiali e del processo di formazione, verbalizzazione e validità dei relativi atti, adottati in difformità dalle vigenti disposizioni di leggi, regolamenti e Statuti interni del soggetto contraente;
j) violazione degli obblighi relativi alla regolare formazione, protocollazione, archiviazione della documentazione scolastica e della tenuta dei registri previsti;
k) violazione delle disposizioni provinciali connesse allo svolgimento delle procedure di esame dei percorsi formativi affidati;
l) mutamento per qualsiasi ragione o motivo della destinazione d'uso dei locali e/o delle attrezzature concesse in comodato dalla Provincia e gestione degli stessi in difformità alle disposizioni provinciali;
m) violazione dei requisiti richiesti per il riconoscimento e mantenimento della parità formativa, fatte salve l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 33 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/leg;
n) violazione degli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento del servizio e delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
o) violazione degli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i..

2. Nel caso in cui la Provincia rilevi una delle fattispecie sopra descritte, provvede all'invio di diffida scritta contenente l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per adeguarsi alle prescrizioni; entro il termine indicato dalla Provincia il soggetto contraente potrà presentare le proprie controdeduzioni o provvedere all'adem-

pimento ove possibile. Nel caso in cui il soggetto contraente non presenti le proprie controdeduzioni o le stesse non siano ritenute giustificanti o non adempia nei termini alle prescrizioni della Provincia e risultino in maniera chiara il dolo o la colpa grave da parte degli organi di governo e di gestione, la Provincia procederà ad irrogare la sanzione prevista, richiedendo il versamento del relativo importo.

3. Le sanzioni sono definite da un minimo di 1.000,00 Euro ad un massimo di 20.000,00 Euro. La Provincia potrà ammettere il pagamento anche dilazionato nei termini consentiti dalla legge; la stessa notificherà al soggetto contraente i termini e le modalità del pagamento.
4. La Provincia, nel determinare l'entità della sanzione, terrà conto dei seguenti criteri:
   a) natura della violazione;
   b) intensità del dolo o della colpa grave;
   c) entità del danno conseguente alla condotta;
   d) grado di compromissione del servizio formativo;
   e) ricaduta sull'utenza della condotta del soggetto contraente;
   f) reiterazione della medesima condotta;
   g) diligenza e sollecitudine dimostrate dal soggetto contraente nell'adempiere puntualmente alle prescrizioni della Provincia.
5. Fermi restando comunque i criteri di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma 4 da applicare alla irregolarità effettivamente accertata con specifico riferimento alla fattispecie concreta, in particolare vengono definiti i seguenti importi:
   a) sanzione da 1.000,00 a 5.000,00 Euro in caso di violazione riconducibile ad errore o colpa lieve desunta dal tipo di violazione,
   b) sanzione da 5.000,00 a 10.000,00 euro in caso di violazione per colpa grave o in caso di concorso di più violazioni;
   c) da 10.000,00 a 20.000,00 Euro in caso di grave violazione tali da compromettere la regolare gestione dei servizi affidati e di reiterazioni di violazioni già sanzionate.
6. La Provincia, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, D.P.P. 1.10.2008, n. 42- 149/ LEG, verifica la permanenza in capo al soggetto contraente dei requisiti richiesti per il riconoscimento della parità formativa, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Giunta provinciale.
7. Per quanto non specificato nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.

ART. 24
Risoluzione del contratto

1. È facoltà della Provincia dichiarare la risoluzione di diritto del presente *Contratt*o, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile qualora intervengano le fattispecie di cui all'articolo 33 del Regolamento, D.P.P. 1.10.2008, n. 42- 149/LEG, secondo le modalità dallo stesso previste.
2. Oltre all'ipotesi di risoluzione espressa del *Contratto* indicata nel comma precedente, la Provincia ha diritto di risolvere il *Contratto* per il venir meno della fiducia a seguito del verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti dovuti a dolo o colpa grave ed incom-

patibili con il rapporto fiduciario costituente una delle finalità di questo *Contratto* così come espresso dall'art. 1 comma 4 o, infine, in presenza di sentenze passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o comunque attinenti la sfera di attività del presente *Contratto* emesse nei confronti degli amministratori con potere di rappresentanza e direttori tecnici del soggetto contraente.

3. Resta, inoltre, salva per la Provincia la possibilità di fare applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimento contrattuale.

ART. 25
Deleghe di quote di attività

1. L'attività formativa è delegabile ad Enti e Società terze soltanto nelle ipotesi previste dalla legge, dal Documento dei criteri o da deliberazioni della Giunta provinciale.

ART. 26
Trattamento dei dati personali

1. Le parti contraenti si impegnano affinché i dati personali forniti da ciascuna Parte e riferiti alla stessa, ai dipendenti e alle persone fisiche connessi alla relativa organizzazione del servizio affidato siano trattati nel rispetto del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (General data Protection Regulation, "GDPR") e del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice Privacy"), e delle successive modifiche ed integrazioni.
2. In relazione al servizio affidato, per i dati connessi alla gestione della banca dati Anagrafe unica degli studenti di cui all'art. 111 della L.P. n. 5/2006, Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento. Nell'ambito dell'attività oggetto del presente *Contratto* il soggetto contraente viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli alunni e ai genitori degli alunni o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sul minore. Il trattamento di tali dati, da parte del soggetto contraente, può e deve avvenire esclusivamente in ragione del servizio affidato. Pertanto, il soggetto contraente, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel presente *Contratto* e nei limiti e per la durata dello stesso. A tal fine, costituisce parte integrante al presente *Contratto,* il "contratto di nomina a responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni". La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del presente *Contratto* e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

3. Per tutte le attività poste in essere dal soggetto contraente nell'ambito dell'attività oggetto del presente contratto e non contemplate dal secondo comma del presente articolo, che comportano il trattamento di dati personali, Titolare del trattamento è l'Istituzione formativa paritaria. In qualità di Titolare del trattamento, l'Istituzione formativa paritaria affidataria del servizio si impegna al rispetto del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 e risponde dei relativi obblighi di cui alla sezione 1 del capo IV del Regolamento stesso, nonché di quelli informativi di cui agli artt. 13 e 14.

ART. 27
Controllo documentazione amministrativa

1. Il soggetto contraente effettua il controllo delle istanze e dei documenti ad esso prodotti secondo le disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e s.m.i. recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i., della Legge provinciale n. 23/92 e s.m.i. e delle deliberazioni della Giunta provinciale attuative in materia.
2. Nel caso in cui nel corso delle attività di controllo emergano false dichiarazioni, il soggetto contraente provvederà autonomamente ad inoltrare denuncia ai sensi dell'articolo 331 c.p.p. alla Procura della Repubblica competente e contestualmente ne informerà il Servizio provinciale competente. In presenza di incongruenze nelle dichiarazioni sostitutive prodotte dai legali rappresentanti delle istituzioni formative paritarie, se rientranti nelle fattispecie degli errori/irregolarità/omissioni materiali sanabili di cui all'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000 si farà riferimento a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2488 di data 22/12/2022.

ART. 28
Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente *Contratto* vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti approvato dalla Giunta della Provincia autonoma di Trento, approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. Il soggetto contraente, con la sottoscrizione del presente *Contratto*, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo soggetto contraente, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
3. Il soggetto contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente *Contratto*, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con de-

liberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

4. A tal fine il soggetto contraente dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. Il soggetto contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al soggetto contraente il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
6. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC 1/2016 (n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016), esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del *Contratt*o, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
7. Il soggetto contraente si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
8. Il soggetto contraente si impegna al rispetto di quanto previsto dal Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza nelle istituzioni scolastiche e formative nella sezione relativa alle istituzioni scolastiche e formative paritarie.

Art. 29
Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le Parti contraenti si danno reciproco atto che il trasferimento del finanziamento delle attività, essendo tracciato di per sé, non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Nel caso in cui il soggetto contraente utilizzi le risorse pubbliche per affidare direttamente lavori, servizi e forniture, i relativi affidamenti sono soggetti alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 30
Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il soggetto contraente si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che vengano avanzati

nel corso dell'esecuzione del *Contratto* nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. Il soggetto contraente inserisce nei contratti di delega di quote di attività (di cui all'art. 25 del presente *Contratto*) e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del *Contratto*, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il delegato/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Provincia autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che vengano avanzati nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ART. 31
Norme sopravvenute e revisione del contratto

1. Ferma restando l'immediata applicazione da parte del soggetto contraente di tutte le disposizioni normative ed amministrative in materia di istruzione e formazione professionale statali e provinciali, qualora sopravvengano normative in contrasto con il presente *Contratto*, le Parti si incontreranno per condividere le modalità di applicazione delle normative sopravvenute.

Art. 32
Interpretazione del contratto

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati dalle parti; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 33
Spese inerenti al contratto

1. Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto è esente da ogni tipo di imposta o tassa ai sensi dell'art. 5 Legge 21.12.1978, n. 845 e s.m.i. (Legge quadro in materia di Formazione Professionale).

ART. 34
Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa al presente *Contratt*o è competente il Foro di Trento.

ART. 35
Rinvio alle norme di legge

1. Il presente *Contratto* è disciplinato dalla legge italiana.
2. Il soggetto contraente si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel presente *Contratto* in buona fede e con la dovuta diligenza.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto e convenuto nel presente *Contratto* e nei documenti allegati e richiamati si rinvia alle norme vigenti, ivi comprese le disposizione del Codice Civile ed a tutte le norme che regolano l'attività contrattuale della pubblica amministrazione, nonché quelle vigenti in materia di istruzione e formazione professionale.
4. La Provincia ed il soggetto contraente dichiarano di ben conoscere e approvare in modo specifico, e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli del presente contratto: artt. 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24,25, 26, 28, 29, 31.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DEL SOGGETTO CONTRAENTE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Il Dirigente del Servizio competente